Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 97 del 26 aprile 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 aprile 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 70

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996, n. 210.

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1996, n. 210.

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l'applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 1, del suddetto testo unico, che prevedono che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avvenga con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria e quella dei prodotti assoggettati ad accisa avvenga con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria;

Visti gli articoli 6, commi 2, 4, 5 e 6; 8, commi 1, 2 e 3; 21, commi 1, 2, 3 e 5; 24, comma 1; 61, comma 2 e 62, comma 9 del citato testo unico;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede un'elencazione esemplificativa dei più ricorrenti tipi di documenti commerciali ammessi in alternativa ai documenti amministrativi non appare necessario, in quanto i suddetti documenti sono quelli previsti dai regolamenti comunitari richiamati nel presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1521 del 12 marzo 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CIRCOLAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN REGIME SOSPENSIVO

Art. 1.
Documento di accompagnamento accise

1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1996, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Accise», d'ora in avanti indicato con la sigla «DAA», di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni.

Esso può consistere:

a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;

b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.

Art. 2.
Composizione e modalità di emissione del DAA

1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell'appuramento di cui all'art. 3;

d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario dell'autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.

2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d'ora in avanti indicato con la sigla «UTF».

3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate:

a) denominazione del depositario autorizzato;

b) codice di accisa del deposito fiscale;

c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: «circolazione interna».

4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso.

5. È consentito l'impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura.

6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all'UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. L'altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.

7. L'UTF annota su apposito registro:

a) la data di bollatura;

b) gli estremi di identificazione del depositario autorizzato;

c) l'ubicazione del deposito fiscale;

d) il numero degli stampati bollati, con l'indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.

8. I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978; la comunicazione di cui all'ultimo comma del suddetto art. 10 deve essere effettuata, per conoscenza, anche all'UTF competente sul territorio dove è ubicato l'impianto utilizzatore o il rivenditore autorizzato. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino la stampigliatura «Non valido ai fini fiscali». Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi con le modalità di cui ai commi 2 e 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi del comma 7, per i DAA di tipo amministrativo.

9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all'UTF e depositano presso tale ufficio un «fac-simile» del documento medesimo.

10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l'utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell'UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l'altra acquisita agli atti dell'UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.

11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle; in particolare, nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità.

12. In alternativa alla bollatura presso l'UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.

Art. 3.

Appuramento del DAA

1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione.

Art. 4.

Obblighi dello speditore

1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita;

b) a porre a corredo di tale registro l'esemplare n. 1 del DAA emesso;

c) a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;

d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA.

2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1.

3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati può essere autorizzato all'impiego della firma elettronica, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993.

Art. 5.

Obblighi dell'incaricato del trasporto

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo; prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre copie, recanti l'annotazione «duplicato», che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell'esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all'autorità incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne dà immediata notizia all'UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.

Art. 6.

Obblighi del destinatario

1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

a) ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell'introduzionein deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, ovvero dell'art. 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta;

b) a porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 2 del DAA;

c) a compilare l'attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella *c)* degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l'indicazione della qualità e quantità di merce pervenuta. L'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta;

d) a dare immediata comunicazione all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall'incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze;

e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lettere *c)* e *d)*, all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per se l'esemplare n. 4, apponendovi un'attestazione di conformità con l'esemplare n. 3, e restituisce quest'ultimo con l'apposizione del visto amministrativo di cui all'art. 3, comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l'ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l'ufficio finanziario riporta sull'esemplare n. 3 del DAA l'ammontare dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell'esemplare n. 3 è trasmesso dall'ufficio finanziario all'autorità fiscale competente sull'impianto mittente;

f) a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l'esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è esonerato l'operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

Art. 7.

Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.

3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita.

4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA «cumulativo», a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA «non scorta merce» quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l'indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA «cumulativo» e dei DAA «non scorta merce» sono riportati su una distinta allegata al DAA «cumulativo». Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA «non scorta merce» viene completato con l'indicazione del quantitativo scaricato, da riportare anche sulla distinta sopraindicata, e consegnato al destinatario. Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA «cumulativo» sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio DAA «non scorta merce» e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall'art. 6, comma 1, lettera *e)*. L'appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA «cumulativo» e degli esemplari n. 3. del DAA «non scorta merce», da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA «cumulativo» e di quelli «non scorta merce» sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

Art. 8.

Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale

1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell'importo equivalente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all'allegato al presente decreto, vistata dall'UTF su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell'imposta.

3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.

Capo II

CIRCOLAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE AD ACCISA ASSOLTA

Art. 9.

Documento di accompagnamento semplificato

1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'art. 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Semplificato», d'ora in avanti indicato con la sigla «DAS», di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso può consistere:

a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;

b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.

2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del DAS è prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'art. 11 del testo unico. Non è del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis* in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 6, nonché dei prodotti di cui all'art. 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, può essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto.

Art. 10.

Composizione e modalità di emissione del DAS

1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'art. 11, comma 2 ed all'art. 13, comma 3.

2. Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l'eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione e la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall'art. 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12.

3. I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5, oltre al nome del trasportatore, sono indicate anche la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale viene omessa la compilazione dei riquadri n. 3, 6 e 13, tranne il caso, per quest'ultimo, di trasferimento di carburanti destinati a distributori automatici. In tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente.

4. I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall'art. 2, commi da 8 a 12.

Art. 11.

Obblighi dello speditore

1. Per ogni trasferimento di merce lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita;

b) a porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 1 del DAS emesso;

c) nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una località all'altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'UTF.

2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'art. 7, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, è pure tenuto:

a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;

b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro *B*, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento e di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.

3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati può essere autorizzato, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, all'impiego della firma elettronica, con la medesima procedura prevista, per il DAA, dal regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993.

Art. 12.

Obblighi dell'incaricato del trasporto

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire l'esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto è, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell'assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti l'indicazione «duplicato», che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l'esercente del deposito mittente richiede all'UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell'esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

Art. 13.

Obblighi del destinatario

1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto a sensi dell'art. 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all'impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta;

b) a porre a corredo dello stesso registro l'esemplare n. 2 del DAS;

c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all'UTF l'avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell'articolo 10 del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all'UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all'art. 8, e garantisce il pagamento dell'accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all'arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all'UTF. Il destinatario appone, altresì, nell'esemplare n. 3 del DAS, l'attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell'UTF; l'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.

Art. 14.

Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all'emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS «collettivo» quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l'emissione del DAS.

2. Sul DAS «collettivo», in luogo dell'unico destinatario, è apposta l'indicazione: «destinatari vari, come da distinta allegata». In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS «collettivo» e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato.

3. L'incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l'apposizione, sull'esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato.

4. L'esemplare n. 2 del DAS «collettivo» è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all'esemplare n. 1.

5. Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all'emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS «collettivo» di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo.

6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità.

7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorché il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all'emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea.

8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all'entità di ciascuna partita.

Art. 15.

Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente

1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui è stato emesso il DAS non venga più effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l'incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell'inizio del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.

3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario.

4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entità, l'emissione del DAS, la riassunzione in carico è giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonché alla qualità e alla quantità del prodotto restituito. Tale documento è posto a corredo del registro di carico e scarico.

5. La reintroduzione nel deposito speditore, in tutto o in parte, di partite di prodotti ad accisa assolta non potute scaricare per le quali, in relazione all'entità, non si è resa

necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:

a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato;

b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;

c) la quantità e la qualità della quota parte di prodotto scaricata;

d) la data del rilascio della dichiarazione;

e) il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico. Detta dichiarazione è, a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed è consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario.

6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del trasporto indica sull'esemplare n. 2 qualità e quantità del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lettere *a), b), d)* ed *e)* della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed al numero 3 sono indicate qualità e quantità della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall'esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest'ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS «non scorta merce» per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria è posta a corredo delle contabilità del destinatario.

7. Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che ne pone l'esemplare n. 1 a corredo delle proprie contabilità. Gli altri esemplari del DAS, sui quali sono apposte le annotazioni, relative al motivo della reintroduzione, vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, al quale, a trasporto effettuato, viene restituito l'esemplare n. 3, da custodire a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 16.

Cambio di destinazione

1. Nei casi di cui all'art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo art. 15. In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato del trasporto, sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull'esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l'ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell'incaricato del trasporto, oltreché sull'esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all'art. 15. La procedura di cui all'art. 15, commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS.

Art. 17.

Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale.

1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo da parte del mittente, in caso di rientro della merce e conseguente reimmissione della stessa in regime sospensivo, di comunicare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio del viaggio di ritorno, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.

2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.

Art. 18.

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico munito di dispositivo impressore dei volumi erogati, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto deve essere munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura.

2. Per consentire al trasportatore di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario deve essere espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente, all'atto della caricazione, con l'indicazione della densità a 15° C.

3. Il trasportatore deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi di identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del DAS.

4. Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero di identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio ed alla fine della erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.

5. A trasporto ultimato, la distinta è riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS.

6. Qualora una o più partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessità di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'art. 15, commi 3 e 6.

Art. 19.

Forniture di calore in appalto

1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all'alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 del DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto dall'art. 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo.

2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell'impianto ricevente. Se l'impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto.

Art. 20.

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati.

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS «collettivo», rilasciato per l'intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare.

2. Sul DAS «collettivo», in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione «Destinatari diversi, come da distinta allegata».

3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: «non scorta merce».

4. Sulla distinta da allegare al DAS «collettivo», sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS «non scorta merce», riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente sia sul DAS «collettivo», sia sulla distinta.

5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS «non scorta merce» dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.

6. Il DAS «collettivo» e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS «collettivo» nonché sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS «collettivo», contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all'UTF.

8. Qualora risulti una differenza di prodotto non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS «collettivo» emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS «collettivo» al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni:

a) data e ora del rientro dell'autocisterna in deposito;

b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito;

c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.

9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS «non scorta merce» con l'indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4.

10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 21

Circolazione «biodiesel»

1. La circolazione del prodotto denominato «biodiesel» soggetto alla disciplina di cui all'art. 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l'indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. Se trattasi di miscela di «biodiesel» con gasolio, nei suddetti documenti deve essere riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994.

2. Il «biodiesel» proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza.

3. Il «biodiesel» trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all'autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta, se è, invece, destinato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l'imposta in Italia.

Art. 22.

Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione

1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l'appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell'intera partita. L'amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, è consentita l'emissione di DAS «parziali» «non scorta merce» durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS «parziali» è riportata la dicitura «Quantitativo parziale di un trasferimento in corso», mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS «parziali». La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese.

3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché effettui all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del suo codice d'accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.

4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all'incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l'obbligo, da parte dello speditore, dell'inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest'ultimo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l'esportazione.

Art. 23.

Cauzioni

1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al cento per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita;

b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana;

c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce;

d) l'amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.

Art. 24.

Importazioni ed esportazioni

1. In caso di trasferimento di merce d'importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA è emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all'art. 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d'importazione, alla quale viene contrapposto l'esemplare n. 3 dopo l'appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d'inoltro a destino di prodotti per i quali, all'atto dell'importazione, viene assolta l'accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l'emissione di tale documento. Nel caso in cui l'intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purché integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento.

2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e restituisce al mittente l'esemplare n. 3, munito delle attestazioni di riscontro.

3. Non è prescritta l'emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.

4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

Art. 25

Rinvio ad altre normative

1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l'utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

Art. 26.

Vigilanza e penalità

1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull'osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale.

3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell'integrità dei suggelli.

4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse, tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonché a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi.

Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresì, tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.

Art. 27.

Periodo transitorio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, ed

all'art. 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-*ter* 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis*, il documento di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l'utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-*ter* 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis*, del documento di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purché siano muniti rispettivamente della stampigliatura «Vale come DAA» o «Vale come DAS».

2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-*ter* 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis* vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell'itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-*ter* 7 viene annullato il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF, nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l'indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 262

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Dogane e II. II.

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Direzione Compartimentale di.............................

U.T.F. di...

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA O DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ACCISA
(ai sensi dell'art.18 paragrafo 3, direttiva n.92/12 CEE del 25.02.92)

1 - **Destinatario della merce** ....
2 - **Indirizzo**..
3 - **Codice Fiscale / Part.IVA**. .... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4 - **Codice di accisa (eventuale)**............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1 - **Speditore della merce** ....
2 - **Nazione di provenienza**..
3 - **Indirizzo** ....
4 - **Codice di accisa / Codice IVA**..........|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DESCRIZIONE DELLA MERCE

TIPO MERCE	CODICE NC	QUANTITA'
1)		
2)		

Accisa da garantire o da pagare —>

In cifre L.......... ....
In lettere (..
....**)**

PRESTAZIONE DI GARANZIA
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si attesta che il destinatario della merce sopra indicata ha prestato garanzia ha effettuato il pagamento della relativa accisa a mezzo.................................presso...e pertanto se ne autorizza la fornitura.

Il presente certificato viene rilasciato in duplice copia di cui una da allegare al documento di accompagnamento della merce.

Il destinatario dovrà presentare all'ufficio che rilascia il presente certificato la terza e la quarta copia del suddetto documento, entro il decimo giorno successivo alla ricezione della merce e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di ricezione, per l'apposizione del visto sulla prescritta certificazione di scarico.

IL Funzionario..

EMESSO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO n .... **del**............................

LO SPEDITORE..

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente «testo unico») approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995 è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

— Il testo degli articoli 6, comma 3, e 12 comma 1, del testo unico è il seguente:

«Art. 6, comma 3. — La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria».

«Art. 12, comma 1. — Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza».

— Il testo dei commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 6, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 8, dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 21, del comma 1 dell'art. 24, del comma 2 dell'art. 61 e del comma 9 dell'art. 62 del testo unico è il seguente:

«Art. 6, commi 2, 4, 5 e 6. — 2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.

3. *(Omissis).*

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14».

«Art. 8, commi 1, 2 e 3. — 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.».

«Art. 21, commi 1, 2, 3 e 5. — 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72, tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;

e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

4. *(Omissis)*.

5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi».

«Art. 24, comma 1. — Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista».

«Art. 61, comma 2. — Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19».

«Art. 62, comma 9. - Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del 19 settembre 1992.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è il seguente: «Il Ministro delle finanze può altresì prescrivere con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalità della fornitura e i relativi controlli».

- Il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 è il seguente:

«Art. 10 *(Stampati forniti da soggetti autorizzati)*. — A partire dal 1° gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono esssere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Per ciascuna fornitura di stampati i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato».

«Art. 11 *(Autorizzazioni)*. — L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata, a seguito di apposita istanza agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che:

a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;

b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera *a)*;

c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;

d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società o enti, non si trovino in stato di liquidazione.

Nel caso di tipografie gestite da società o enti le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti.

L'istanza deve essere corredata da:

1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;

2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera *c)* del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarità o vi sia pericolo di abusi.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente».

Note all'art. 4:

— L'art. 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico è il seguente: «c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale,»;

— Il regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 198 del 7 agosto 1993.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8, comma 3, del testo unico è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è il seguente:

«Art. 2. — In deroga all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto, le generalità del mittente e del destinatario nonché l'ubicazione dei rispettivi impianti».

— I prodotti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti:

a) oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0098);

b) bitumi (codice NC 2713 2000);

c) oli minerali greggi (codice NC 2709 00);

d) estratti aromatici (codice NC 2713 9090);

e) miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10);

f) polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902).

— Il testo dell'art. 21, comma 2, del testo unico è riportato nelle note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 7, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva (CEE) n. 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76 del 23 marzo 1992, è il seguente: «5. La persona, l'operatore o l'organismo di cui al paragrafo 3 deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) presentare, prima della spedizione delle merci, una dichiarazione alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione e garantire il pagamento dei diritti di accisa».

— Per il riferimento al regolamento (CEE) n. 2225/93 del 27 luglio 1993 vedasi in nota all'art. 4.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del testo unico è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 10 del testo unico è il seguente: «Art. 10. — 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 6, comma 6, del testo unico è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 25, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993 è il seguente: «La miscelazione del biodiesel con gli oli da gas deve essere effettuata nei depositi fiscali e deve essere verbalizzata dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alla predetta miscela deve essere apposta l'indicazione "miscela gasolio-biodiesel nel rapporto del"».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1993 (vedasi nota all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 3. — Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa».

— Il testo dell'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, è il seguente:

«Art. 795. — Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'art. 790 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, che stabilisce la misura delle cauzioni, è il seguente:

«1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel paese comunitario di destinazione.

2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992 è il seguente:

«1. Ai fini degli articoli da 85 a 90:

a) quando viene utilizzata la formulazione «regime sospensivo» si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:

— transito esterno,

— deposito doganale,

— perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione,

— trasformazione sotto controllo doganale, e,

— ammissione temporanea».

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

Nota all'art. 27:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge 15 febbraio 1971, n. 1161, vedasi in nota all'art. 9.

Nota all'allegato:

— Il testo dell'art. 18, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 1992 (vedasi nota all'art. 11, comma 2) è il seguente:

«3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l'articolo 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d'accisa nello Stato membro di destinazione o l'osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Tale documento deve indicare:

l'indirizzo dell'ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione,

la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio».

96G0221

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651380) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: *piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;*
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72 000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189